



**POLICY PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE
E L'UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK
DEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO**

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Principi.....	2
Art. 3 – Gestione dei profili e pubblicazione degli atti.....	3
Art. 4 – Modalità di accesso alla pagina Facebook ed agli altri social e norme di comportamento.....	4
Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti.....	6
Art. 6 – Costi di gestione	7
Art. 7 – Entrata in vigore	7

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR.25 DEL 26.05.2018

H:\social network\linee social media.docx

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee di indirizzo disciplinano la gestione dei profili istituzionali dei social network - "Facebook", "Youtube" e "Twitter" - del Comune di San Rocco al Porto e definiscono le modalità di pubblicazione delle informazioni.
2. Con l'espressione "social-network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 – Principi

1. Il Comune di San Rocco al Porto utilizza internet e i social media per informare, comunicare, ascoltare e dare accesso ai servizi. Attraverso i social network come Facebook, Twitter o Youtube, in particolare, favorisce anche la partecipazione, il confronto e il dialogo con i propri interlocutori. In questi spazi e con queste attività, l'amministrazione intende perseguire finalità istituzionali e di interesse generale.
2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione; li considera importanti per la libera espressione del mondo giovanile e della collettività in generale, nonché fondamentali per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità del locale territorio.
3. I profili istituzionali del Comune di San Rocco al Porto su Facebook, Youtube e Twitter sono risorse tramite le quali il Comune informa i cittadini sui servizi, progetti ed iniziative e devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale. I contenuti pubblicati riguardano informazioni di servizio, scadenze, convocazioni di assemblee pubbliche, eventi, bandi, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, comunicazioni degli amministratori, aggiornamenti in situazioni di emergenza.
4. Sfruttando le opportunità tipiche di questi servizi, il comune di San Rocco al Porto può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzati da

profili ufficiali e verificati di Enti, Istituzioni e organi di informazione. Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l'attendibilità, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate.

5. L'eventuale presenza a margine delle pagine di contenuti pubblicitari nelle pagine dei social network utilizzati dal Comune di San Rocco al Porto non è sotto il controllo dell'amministrazione, ma gestita in autonomia dagli stessi social network.
6. La regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

Art. 3 – Gestione dei profili e pubblicazione degli atti

1. Il gestore della pagina comunale sono il Sindaco e i componenti della Giunta Comunale, personalmente o tramite persone espressamente delegate, i quali rappresentano il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.
2. Il gestore della pagina si avvale della collaborazione del personale dell'ente. Potranno essere incaricate persone non dipendenti del comune stesso. I soggetti esterni individuati non percepiranno alcun compenso e non sarà instaurato alcun rapporto di pubblico impiego.
3. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione della pagina, l'inserimento di contenuti e la moderazione dei commenti viene individuato con separato provvedimento del Sindaco.
4. Sui profili comunali possono essere pubblicate informazioni riguardanti eventi, manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico, in particolar modo relative al territorio comunale e dintorni.
5. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai responsabili dei servizi comunali, dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri o dai singoli uffici, dalle associazioni riconosciute dal Comune. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 3 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.
6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
7. Nel rispetto dell'art. 22 comma 11 del D. Lgs. n. 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili

né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

8. È indispensabile ed opportuno proteggere la propria pagina personale seguendo le guide a cura dei social. Il Comune di San Rocco al Porto in nessun caso sarà responsabile di eventuali furti di identità o abusi vari.

Art. 4 – Modalità di accesso alla pagina Facebook ed agli altri social e norme di comportamento

1. Il Sindaco pro tempore, o altro soggetto da lui stesso incaricato, provvede ad accreditarsi al servizio con “username” e “password” abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della pagina stessa), a gestire le abilitazioni dei profili social, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente atto.
2. L'accesso ai profili social dell'Amministrazione Comunale di San Rocco al Porto è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:
 - a) Il soggetto che commenterà gli articoli e i post del Comune di San Rocco al Porto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli enti e le istituzioni in genere. Nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la foto in chiaro, dovrà avere nella scheda “Informazioni”, dati sufficienti per la riconoscibilità.
 - b) Il soggetto che decide di scrivere sui profili dell'Amministrazione, potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possano ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
 - c) Il soggetto che decide di scrivere sui profili dell'Amministrazione dovrà farlo con moderazione, correttezza e misura, basandosi per quanto possibile su dati di fatto verificabili, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;²
 - d) I contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive, devono rispettare sempre la privacy delle persone, evitando

riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi;

e) In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sui profili social è sottoposta a procedura di moderazione da parte degli addetti individuati di cui all'art. 3 che avviene in un momento successivo alla pubblicazione, ed è finalizzata unicamente al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle norme d'uso. Nei casi più gravi l'Amministrazione si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, bloccare gli utenti e segnalarlo ai filtri di moderazione del social network ospitante.

3. Sono inoltre espressamente vietati:

- a) l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo di propaganda politica o come strumento per pubblicizzare un partito o un esponente politico; ☒
- b) le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso; ☒
- c) gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto; ☒
- d) l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro;
- e) le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico né riferirsi direttamente o indirettamente alla politica anche a livello comunale o a personaggi del mondo politico;
- f) sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, volgarità, offese, minacce e in generale atteggiamenti violenti in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno possibile;
- g) è vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere. ☒

4. Il Comune di San Rocco al Porto rispetta la libertà d'espressione e favorisce la partecipazione nei termini indicati nel presente atto. Per garantire un confronto civile tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare le comuni regole di buona educazione e buon senso. L'amministratore della pagina, interviene come moderatore degli interventi. Verranno eliminati:

- a) Gli spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;
- b) I commenti che riportano dati personali e sensibili;
- c) I commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale e religiosa;

- d) I commenti che non siano in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;
 - e) I commenti che si trasformano in chat personale tra gli utenti;
 - f) I commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;
 - g) I commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato o offensivi (minacce, insulti, frasi che ledono la dignità personale);
 - h) I commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche o che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
 - i) I messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di San Rocco al Porto e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.
5. Nei social network ognuno è comunque responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni che esprime. Utilizzando i social del Comune di San Rocco al Porto si accettano le condizioni di utilizzo di cui al presente atto, nonché i limiti e il rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio; l'utente è tenuto a risarcire eventuali danni all'immagine istituzionale del Comune di San Rocco al Porto. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente atto, fermo restando l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore del profilo.
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.
4. Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudichi essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:
 - a) nel preavvisare il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, via e-mail, riportando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Si provvederà al contempo ad

eliminare il post o commento incriminato che si riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

- b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore provvederà a bloccare il profilo del soggetto inadempiente.
5. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 4 il gestore dovrà, per quanto possibile, documentare gli abusi e darne tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di “riabilitare” soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse, e al Segretario Generale per ogni eventuale competenza.
6. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un’atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il presente atto andranno segnalati all’Amministrazione comunale a mezzo mail al gestore dei profili del comune.
7. In nessun caso il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso ai siti tematici, dall’utilizzo degli strumenti interattivi, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’utilizzo delle notizie contenute.

Art. 6 – Costi di gestione

1. Come da vigente regolamento di Facebook, Youtube e Twitter non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.
2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori dei social-networks (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.